



Deliberazione n.13 del 08/05/2025 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

L'anno 2025 il giorno 08 del mese di maggio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA.

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro	X		Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro
X		Bazzaro Alex *	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
	X	Bettin Gianfranco		X	Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo	X		Onisto Deborah		X	Tonon Cecilia
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia *	X		Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca	X		Zanatta Emanuela
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo *		X	Zecchi Stefano
X		Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele	X		Zingarlini Francesco
X		Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe	Pres.	Ass.	
X		Gavagnin Enrico		X	Sambo Monica	31	6	

* Consigliere collegato da remoto

Il Consiglio approva con il seguente esito:
Favorevoli n. 31 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
Non Votanti n. 0
Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
Favorevoli n. 31 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0
Astenuti n. 0
Non Votanti n. 0

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

Premesso che:

- il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 portante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” all'art.1 comma 4 ha tra l'altro disposto che: “Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.”;
- la disciplina delle attività economiche, inclusa quella inerente l'avvio e la gestione degli esercizi di commercio al dettaglio, va subendo sin dagli anni '90 interventi legislativi (D.Lgs 114/1998 e DL 223/2006 convertito con L. 248/2006, D.Lgs 59/2010, DL 138/2011 convertito con L. 148/2011, DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, ecc.) volti alla semplificazione degli adempimenti per l'avvio d'impresa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione a garanzia della libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica, restando comunque ferma la necessità di temperare tali principi con quelli di quantomeno analogo valore costituzionale di presidio dei pubblici interessi alla tutela dell'integrità del patrimonio storico-artistico, culturale, dell'orientamento sociale dello

sviluppo delle comunità cittadine, in cui la norma sopra richiamata trova evidente “ratio”;

Vista la legge n. 27/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che ha accelerato il percorso di liberalizzazione ma al secondo comma dell'art.1 prevede che “l’iniziativa economica privata è libera... ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico...”;

Rilevato inoltre che, significativamente, con riferimento alle peculiarità uniche su scala mondiale della Città antica di Venezia, il Comune è chiamato alla temperata tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico-culturale della Città Antica, anche in considerazione della necessità di presidiare lo sviluppo dei flussi turistici e il conseguente rischio di far perdere alla Città antica la sua autentica identità e alle attività produttive e di distribuzione commerciale, la loro tradizionale capacità di integrarsi con il contesto urbano e dei rapporti socio-economici, anche in termini di compatibilità con le caratteristiche di pregio culturale dei compendi che le ospitano;

Ritenuto che nello specifico appare urgente un generale contrasto al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell’immagine e dell’identità storico-architettonica della città;

Visto che:

- Venezia e la sua Laguna sono state inserite nella Lista del Patrimonio mondiale dell’umanità (World Heritage List) dell’UNESCO nel 1987 ai sensi della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, rispondendo a tutti i 6 criteri di carattere culturale definiti dal Comitato del Patrimonio Mondiale (WHC);
- il piano di gestione del sito Unesco “Venezia e la sua laguna” individua quale punto di debolezza “la mancanza di un Piano di sviluppo commerciale volto a “tipicizzare” gli esercizi commerciali con prodotti locali” e quale “minaccia” il rischio di un “ulteriore abbandono delle attività commerciali di vicinato e la loro sostituzione con attività commerciali legate esclusivamente al settore turismo”;
- lo scostamento dell’offerta delle attività commerciali rispetto al contesto tipico urbano rivolto a servizio dei fruitori stabili determina anche una percezione negativa nei residenti e nei visitatori;
- la Città Antica, come individuata nel suo perimetro dagli strumenti di pianificazione, necessita di un ulteriore impulso di riordino della disciplina regolamentare dei vari profili afferenti la materia della vendita di prodotti alimentari e non, anche attraverso l’individuazione delle specifiche attinenti il decoro urbano;

Dato atto che:

- la Città antica di Venezia, nucleo insediativo di primario rilievo della Città, è disciplinata da

apposito Piano Regolatore che ne delinea le possibili trasformazioni fisiche e funzionali e le destinazioni d'uso compatibili delle unità edilizie coinvolte;

- tra gli obiettivi prioritari del Piano vi è la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della Città Antica e quindi la tutela dell'identità socio-culturale dell'insediamento veneziano, assicurando continuità al rapporto tradizionale della popolazione insediata con l'ambiente lagunare e ai connotati impressi nella città antica durante il corso della storia, come condizioni della sua qualità e della sua positiva fruizione;
- tale Piano definisce direttive e regole capaci di incoraggiare la residenzialità, in costante diminuzione e la vitalità della Città Antica attraverso la conservazione delle attività tradizionali e l'insediamento di attività produttive compatibili con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, architettonico e ambientale della Città;
- l'Amministrazione Comunale ha definito la rilettura della Regolamentazione locale alla luce della nuova normativa in materia di liberalizzazioni e semplificazione delle materie afferenti alle attività economiche e nello specifico:
 - con deliberazione Consiliare n.73/2003, ai sensi dell'art.50 c.7 della Legge Regionale 61/1985, ora art.48 Legge Regionale 11/2004, l'Amministrazione Comunale ha adottato una variante normativa al Piano, che prevede specifiche norme restrittive per la localizzazione delle attività commerciali in alcune zone del Centro storico (cosiddette aree mercatali Insula di Rialto, Via Garibaldi, Campo S. Margherita, Rio Terà San Leonardo); in particolare il Regolamento allegato alla stessa, all'art.2, prevede un elenco di merceologie non commerciabili sia per le nuove aperture che per i trasferimenti nelle aree indicate e un elenco di attività consentite/vietate agli artt. 9 e 10;
 - con Deliberazione di Giunta n. 151 del 4 aprile 2014 sono stati identificati i flussi di traffico pedonale nel centro storico di Venezia aggiornati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 7 aprile 2022 con conferma della classificazione delle aree pedonali in relazione ai flussi pedonali, distinti in intensi, medi, moderati o scarsi;
 - con deliberazione Consiliare n. 17 del 04/05/2017 il Consiglio Comunale di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016, ha proposto dei limiti all'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia mediante il divieto di nuove aperture di attività di vendita e/o di produzione di prodotti alimentari le cui modalità di preparazione e vendita siano finalizzate al consumo su pubblica via nella Città Antica (take away) con validità triennale; l'intesa prevista dalla norma è stata raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 28/05/2018; tali limiti sono stati successivamente recepiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 luglio 2018 – modificata con DCC 11 del 21/03/2024 - che ha approvato alcune modifiche al Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande estendendo, tra l'altro, le microzone del territorio caratterizzate da particolari esigenze di tutela ambientale, culturale, monumentale, paesaggistica, territoriale e storico-artistica, definite "Ambiti di tutela", all'intera Città Antica (con esclusione delle zone di Sacca Fisola, Santa Eufemia, Redentore e Tronchetto), vietando conseguentemente l'apertura di nuovi bar e ristoranti, di nuove attività di take away, nonché l'avvio di locali che esercitino attività di somministrazione non assistita;
 - con Deliberazione di Giunta n. 342 del 7 novembre 2018 e successive modifiche è stato

introdotto il divieto di rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico fino al 31/12/2026 (DGC n. 294 del 29 dicembre 2023);

- con deliberazione Consiliare n. 54 del 26 settembre 2019 sono state introdotte delle Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'area di Piazza San Marco e dell'area Realtina, sottoposte ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività Culturali – S.A.B.A.P., ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222; l'intesa prevista dalla norma è stata raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 03/02/2020;
- tali misure sono da considerarsi attuative del programma complessivo di tutela delle caratteristiche socio economiche e storico culturali finalizzato all'impegno, assunto unitamente con il Governo italiano, per la gestione e tutela del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna;

Considerato che:

- molti contesti urbani della Città antica, interessati da flussi turistici intensi, sono altresì connotati da complessi architettonici di interesse culturale, in buona parte tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, la cui scala architettonica è tale da imprimersi nella morfologia urbana, divenendo l'elemento di misura dei percorsi e degli spazi cittadini, e che le modalità di esercizio del commercio, qualora in contrasto, oltre che con la corretta conservazione, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi rappresentato, potrebbero recare pregiudizio alle esigenze di tutela del patrimonio culturale;

Dato atto che:

- al fine di adottare strategie volte alla salvaguardia del decoro, l'Amministrazione comunale ha approvato, con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 24/04/2022, "Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222";
- la Regione del Veneto, con decreto DGR 509 del 03/05/2022, ha sancito l'Intesa, con validità triennale, in merito a tale provvedimento così come previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016;

Dato inoltre atto che:

- la predetta delibera ha disposto un congruo periodo di monitoraggio e valutazione degli effetti direttamente ed indirettamente derivanti dal provvedimento e che tale periodo, in ragione delle dinamiche socio-economiche rilevanti, è stato stabilito in tre anni;
- dall'entrata in vigore della delibera di Consiglio Comunale n. 26/2022 l'Amministrazione ha avviato un costante e capillare monitoraggio degli effetti della stessa al fine di verificarne l'efficacia nel periodo di sperimentazione previsto dalla predetta deliberazione;
- al fine di rendere l'applicazione della delibera maggiormente operativa, con disposizione

dirigenziale 17/05/2023, PG/2023/0241131, è stata istituita una Commissione interna con il compito di esprimere un parere interpretativo in caso di dubbio riguardo al rispetto di quanto previsto dalle norme di tutela;

- che l'attività della Commissione ha consentito di portare in luce alcuni particolari per i quali si rende opportuna una rivisitazione e puntualizzazione dei criteri in relazione ad alcune specifiche tipologie di attività artigianali o commerciali;
- che l'interlocuzione con le locali Associazioni di categoria in sede di monitoraggio degli effetti della delibera di Consiglio Comunale n. 26/2022 ha consentito di portare in luce ulteriori particolari per i quali si rende opportuna una rivisitazione dei criteri in relazione a:
 - attività artigianali non alimentari con laboratorio in loco di prodotti aventi il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) per prodotti artigianali (Regolamento 2023/2411);
 - commercio al dettaglio di oggetti di vetro prodotti da artigiani che producono con propri laboratori siti nel territorio del Comune di Venezia: iscritti o in fase di iscrizione, salvo buon esito, in CCIAA come esercitanti mestiere artistico e tradizionale o riconosciuti dalla Regione Veneto come imprese di maestro artigiano o botteghe scuola o di oggetti di vetro aventi il marchio di tracciabilità Vetro Artistico® Murano o aventi il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) per prodotti artigianali (Regolamento 2023/2411);
 - trasferimento di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, già operanti in area di tutela, all'interno delle zone tutelate dalla presente delibera;
 - nuova apertura di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing purché sia presente una delle seguenti caratteristiche:
 - ditta riconosciuta dalla Regione Veneto come impresa di maestro artigiano o bottega scuola;
 - non vi sia affaccio (vetrina) visibile da pubblica via;
 - l'attività sia complementare rispetto ad altra attività commerciale principale;
 - per gli imprenditori fino a 35 anni, se l'impresa è costituita da un titolare o, nel caso di società, da una maggioranza di soci che possiedono direttamente i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative vigenti per acconciatore, estetista o tatuatore/piercer, a condizione che la caratteristica di impresa giovanile venga mantenuta per almeno 5 anni;
 - somministrazione non assistita così come definita dalla Legge regionale vigente, da parte del titolare di panificio con laboratorio di produzione in loco aperto prima dell'entrata in vigore della Delibera di Consiglio Comunale 34/2018, previa comunicazione al Comune da effettuarsi entro il 31/12/2025;

Ritenuto che:

- vada dato valore al commercio di prossimità e ad una rete di vendita orientata su standard di qualità e di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni sia per gli ospiti che per i cittadini residenti, in quanto attività direttamente incidenti sulla qualità del contesto, la gradevolezza dell'impatto visivo delle aree interessate e quindi sulla loro positiva fruibilità, anche estetica, che può del resto contribuire a prevenire fenomeni di degrado non solo visivo

ma anche fisico;

- vada rafforzata l'efficacia delle misure conservative già in atto, introdotte dalle deliberazioni sopra richiamate, sia negli ambiti già disciplinati sia in altri ambiti della città antica, limitando le attività di commercio di beni non compatibili con l'identità culturale e storico-architettonica cittadina;

Ritenuto pertanto di confermare e integrare quanto già previsto nella delibera di Consiglio Comunale n. 26/2022, vale a dire per gli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, per gli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e per tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco dove è presente un'elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi, che:

- ✓ non sia consentito l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l'insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;
- ✓ non sia consentito l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione, gli sportelli ATM e i depositi bagagli;
- ✓ sia consentita, nelle suindicate aree, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l'Area Marciana e l'Area Realtina:
 - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
 - librerie;
 - gallerie d'arte e antiquari;
 - arredamento e design;
 - commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
 - artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto) purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;nonché l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco (classificazione Ateco 2007):

- Codice Ateco: 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
 - Codice Ateco: 47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
 - Codice Ateco: 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine;
 - Codice Ateco: 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
 - Codice Ateco: 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
 - Codice Ateco: 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
 - Codice Ateco: 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
 - Codice Ateco: 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
 - Codice Ateco: 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
 - Codice Ateco: 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
 - Codice Ateco: 47.73.1 Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
 - Codice Ateco: 47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
 - Codice Ateco: 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 - Codice Ateco: 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
 - Codice Ateco: 47.75.2 Erboristerie;
 - Codice Ateco: 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
 - Codice Ateco: 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
 - Codice Ateco: 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
 - Codice Ateco 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale di ottica e fotografia, relativamente all'apertura di negozi di ottica, a condizione che si tratti di attività in cui eserciti un ottico diplomato, in modo da garantire un reale servizio di consulenza/assistenza, alla cittadinanza oltre che al turista, e non solo la vendita di prodotti;
- ✓ non sia consentito, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;
- ✓ per le attività già esistenti, si applicano le misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano, già definite con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2019 per l'Area Marciana e l'Area Reatina, al

fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate;

Ritenuto, inoltre:

- sia necessario aggiornare i codici Ateco già indicati e riferiti alla classificazione Ateco 2007 – aggiornamento 2022 con quelli analoghi previsti nella nuova classificazione Ateco 2025, resa nota in G. U. n. 302 del 27 dicembre 2024 ed in vigore dal 1 aprile 2025, che diventano i seguenti:
- Codice Ateco: 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (già Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati);
- Codice Ateco: 47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento e arredamento (già Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa);
- Codice Ateco: 47.53.12 Commercio al dettaglio di tende (già 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine);
- Codice Ateco: 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria (già Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio);
- Codice Ateco: 47.63.2 Commercio al dettaglio di biciclette e altre attrezzature sportive (già 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero);
- Codice Ateco: 47.64 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (già 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati);
- Codice Ateco: 47.69 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi n.c.a. (già 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati);
- Codice Ateco: 47.69.1 Commercio al dettaglio di supporti registrati e strumenti musicali (già 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti);
- Codice Ateco: 47.71.2 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per neonati e bambini (già Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati);
- Codice Ateco: 47.71.3 Commercio al dettaglio di articoli di biancheria intima (già 47.71.3);
- Codice Ateco: 47.73.1 Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica (già Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici);
- Codice Ateco: 47.73.2 Commercio al dettaglio di rimedi erboristici (già 47.75.2 Erboristerie);
- Codice Ateco: 47.73.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici (già 47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie);
- Codice Ateco: 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici (già Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);
- Codice Ateco: 47.74.01 Commercio al dettaglio di occhiali e lenti (già 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale di ottica e fotografia), relativamente all'apertura di negozi di ottica, a condizione che si tratti di attività in cui eserciti un ottico diplomato, in modo da garantire un reale servizio di consulenza/assistenza, alla cittadinanza oltre che al turista, e non solo la vendita di prodotti;

- Codice Ateco: 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria (già 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale);
- Codice Ateco: 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori, piante e fertilizzanti (già Commercio al dettaglio di fiori e piante);
- Codice Ateco: 47.76.2 Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia (già Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici);
- Codice Ateco: 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria (già Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati);
- Codice Ateco 47.78.10 Commercio al dettaglio di articoli per fotografia e ottica (già 47.78.20), relativamente all'apertura di negozi di ottica, a condizione che si tratti di attività in cui eserciti un ottico diplomato, in modo da garantire un reale servizio di consulenza/assistenza, alla cittadinanza oltre che al turista, e non solo la vendita di prodotti;

Ritenuto inoltre, per aumentare i servizi rivolti principalmente alla residenza, che debbano essere aggiunti, a quelli già consentiti, i seguenti codici Ateco:

- Codice Ateco 47.55.40 - Commercio al dettaglio di articoli per la tavola e la cucina (già ricompreso nel precedente 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame);
- Codice Ateco 47.55.90 - Commercio al dettaglio di attrezzature per bambini e altri articoli per la casa (già ricompreso nel precedente 47.59.20)
- Codice Ateco 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche. Solo nel caso in cui si tratti di trasferimento di attività svolte su suolo pubblico in Città Antica e venga rimossa l'occupazione di suolo in essere, l'attività potrà essere esercitata alle medesime condizioni assentite per le attività che esercitano su area pubblica. Sono esclusi i trasferimenti verso Piazza San Marco o l'area Realtina già tutelate dalla DCC n. 54/2019;

Ritenuto necessario addivenire ad una Deliberazione che contrasti l'esercizio delle attività ritenute non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, da sottoporre all'Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016;

Ritenuto altresì necessario confermare i divieti ed i limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 3 febbraio 2020, al fine di consentire la predisposizione di una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città Antica;

Considerato che tali misure si sostanziano in divieti ed in zone di straordinario valore esattamente individuate, il commercio di beni afferenti a specifici tipi e categorie merceologiche anche con necessario riferimento alle modalità di esposizione ed allestimento delle strutture di vendita;

Sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria;

Sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Commercio e dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti misure miranti a disciplinare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Città antica, con delimitazione delle aree interessate:

Negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e in tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco dove è presente un'elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi che:

- ✓ non sia consentito, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l'insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti (alimentari, trasformati e del florovivaismo), le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;
- ✓ non sia consentito, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
- ✓ non sia consentito, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;
- ✓ sia consentita, nelle suindicate aree, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività:
 - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
 - librerie;

- gallerie d'arte e antiquari;
 - arredamento e design;
 - commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
 - artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto) purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;
 - attività artigianali non alimentari con laboratorio in loco di prodotti aventi il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) per prodotti artigianali (Regolamento 2023/2411);
 - commercio al dettaglio di oggetti di vetro prodotti esclusivamente da artigiani che producono con propri laboratori siti nel territorio del Comune di Venezia: iscritti o in fase di iscrizione, salvo buon esito, in CCIAA come esercitanti mestiere artistico e tradizionale o riconosciuti dalla Regione Veneto come imprese di maestro artigiano o botteghe scuola o di oggetti di vetro aventi il marchio di tracciabilità Vetro Artistico® Murano o aventi il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) per prodotti artigianali (Regolamento 2023/2411);
- ✓ sia consentita l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco:
- Codice Ateco: 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;
 - Codice Ateco: 47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento e arredamento;
 - Codice Ateco: 47.53.12 Commercio al dettaglio di tende;
 - Codice Ateco 47.55.40 - Commercio al dettaglio di articoli per la tavola e la cucina;
 - Codice Ateco 47.55.90 - Commercio al dettaglio di attrezzature per bambini e altri articoli per la casa;
 - Codice Ateco 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche. Solo nel caso in cui si tratti di trasferimento di attività svolte su suolo pubblico in Città Antica e venga rimossa l'occupazione di suolo in essere, l'attività potrà essere esercitata ponendo in vendita anche prodotti ATECO non indicati nella presente delibera. Sono esclusi i trasferimenti verso Piazza San Marco o l'area Realtina già tutelate dalla DCC n. 54/2019;
 - Codice Ateco: 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria;
 - Codice Ateco: 47.63.2 Commercio al dettaglio di biciclette e altre attrezzature sportive;

- Codice Ateco: 47.64 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli;
- Codice Ateco: 47.69 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi n.c.a.;
- Codice Ateco: 47.69.1 Commercio al dettaglio di supporti registrati e strumenti musicali;
- Codice Ateco: 47.71.2 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per neonati e bambini;
- Codice Ateco: 47.71.3 Commercio al dettaglio di articoli di biancheria intima;
- Codice Ateco: 47.73.1 Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica;
- Codice Ateco: 47.73.2 Commercio al dettaglio di rimedi erboristici;
- Codice Ateco: 47.73.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici;
- Codice Ateco: 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici;
- Codice Ateco: 47.74.01 Commercio al dettaglio di occhiali e lenti, relativamente all'apertura di negozi di ottica, a condizione che si tratti di attività in cui eserciti un ottico diplomato, in modo da garantire un reale servizio di consulenza/assistenza, alla cittadinanza oltre che al turista, e non solo la vendita di prodotti;
- Codice Ateco: 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria;
- Codice Ateco: 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori, piante e fertilizzanti;
- Codice Ateco: 47.76.2 Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia;
- Codice Ateco: 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria;
- Codice Ateco 47.78.10 Commercio al dettaglio di articoli per fotografia e ottica, relativamente all'apertura di negozi di ottica, a condizione che si tratti di attività in cui eserciti un ottico diplomato, in modo da garantire un reale servizio di consulenza/assistenza, alla cittadinanza oltre che al turista, e non solo la vendita di prodotti;
- ✓ sia consentito il trasferimento di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, già operanti in area di tutela, all'interno delle zone tutelate dalla presente delibera;
- ✓ sia consentita nuova apertura di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing purché sia presente una delle seguenti caratteristiche:
 - ditta riconosciuta dalla Regione Veneto come impresa di maestro artigiano o bottega scuola;
 - non vi sia affaccio (vetrina) visibile da pubblica via;

- l'attività sia complementare rispetto ad altra attività commerciale principale;
 - per gli imprenditori fino a 35 anni, se l'impresa è costituita da un titolare o, nel caso di società, da una maggioranza di soci che possiedono direttamente i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative vigenti per acconciatore, estetista o tatuatore/piercer, a condizione che la caratteristica di impresa giovanile venga mantenuta per almeno 5 anni;
- ✓ sia consentita la somministrazione non assistita così come definita dalla Legge regionale vigente, da parte del titolare di panificio con laboratorio di produzione in loco aperto prima dell'entrata in vigore della Delibera di Consiglio Comunale 34/2018, previa comunicazione al Comune da effettuarsi entro il 31/12/2025;
2. alle fattispecie di cui al punto 1, comprensive della vendita di prodotti è applicabile l'art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29/12/2012 n. 50 e, conseguentemente, l'obbligo, per il comune, di disporre l'immediata chiusura dell'attività nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000;
 3. per le attività già esistenti nelle aree, si applicano le misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo dell'esposizione merceologica rispetto al contesto urbano già previste con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2019 per l'Area Marciana e l'Area Reatina, le quali potranno essere dettagliate ed esemplificate con specifica deliberazione di Giunta Comunale, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate. Alla violazione delle misure del presente punto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 4. di confermare i divieti ed i limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 3 febbraio 2020;
 5. di prevedere che possa essere autorizzato l'insediamento di attività economiche in deroga al presente provvedimento dal Consiglio Comunale ove ne ravvisi il pubblico interesse, avendo riguardo, in particolare, alla qualità delle strutture e all'alta gamma dei servizi offerti, alla loro specifica localizzazione nell'ambito del centro storico, alla loro capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, all'uso razionale ed unitario degli immobili ed all'impatto occupazionale e indotto economico derivante;
 6. di dare mandato all'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita di:
 - avviare il procedimento finalizzato al raggiungimento dell'Intesa con la Regione, sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG come previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016;
 - conformarsi a quanto sopra disposto emanando tutti gli atti di competenza al fine di garantire l'effettività delle misure adottate con la presente deliberazione;
 - di istituire una Commissione interna con il compito di valutare le proposte di avvio di attività economiche in zone tutelate nel rispetto dei principi previsti dalle deliberazioni di tutela;
 - di raccogliere, in maniera organica e strutturale, tutta la regolamentazione relativa alla Città Antica al fine di redigere un vademecum divulgabile;
 - di predisporre e pubblicare adeguata tavola planimetrica con i flussi di traffico

- pedonale e i vincoli monumentali vigenti;
7. di dare mandato all'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio di:
- predisporre controlli puntuali annuali per verificare il rispetto delle misure elencate, in particolare al punto 1 e 3 di codesto deliberato;
 - produrre una relazione scritta di detti controlli fruibile dai componenti il Consiglio Comunale e quanti di competenza;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

ALLEGATI

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
2C1E18672FF73651AAA3F0A7645A6761F7BF0CBD69AB1CEE06F7792F1F93327D)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
1A26CEE0A4E4D77780F05E156316B43EFEE3AD9D738C671ED8CFBA826920A654)
- **Allegato Emendamento Presentati** (impronta:
6B2467E61FFA8B7F0E25CDD41AFD8E08DCFC524D9ED4656214F3568460D3EA31)
- **Parere regolarità tecnica emendamenti** (impronta:
FC42A788EFE06939452E1BBF751F9AC46BDF2486E738C683D6DEBA0662CAC125)
- **Parere regolarità contabile emendamenti** (impronta:
4B4A5E3201269C11E19BD700E0B091A7F59B0BB6BC3ED693A161F357F962CE54)

(Proposta di deliberazione n. 2025/1016 del 10/03/2025)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

La Presidente
ERMELINDA DAMIANO



Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 08/05/2025

Oggetto: EMENDAMENTI PRESENTATI

Il presente allegato contiene gli emendamenti e le corrispondenti schede di votazione riguardanti la deliberazione n. 13 del 08/05/2025 (proposta di deliberazione n. 2025/1016 del 10/03/2025).

La deliberazione così come pubblicata, è comprensiva degli emendamenti approvati.



APPROVATO

Emendamento n. 1 di Giunta
Pervenuto il 6 maggio 2025 alle ore 08.56

ASSESSORE SEBASTIANO COSTALONGA
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO: **Emendamento di Giunta n. 1** alla PD. 2025/1016 del 10/03/2025 avente ad oggetto: "Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222"

Si propongono le modifiche sottoindicate.

A) Nel testo della proposta di deliberazione, nelle premesse, pagina 2, si propone di correggere il seguente refuso:

"Vista la legge 27/2012 n. 27,"

con

"Vista la legge n. 27/2012,"

B) Nel testo della proposta di deliberazione, nelle premesse, nel "Dato inoltre atto che" – nel quinto alinea – punto quarto, quarto sottopunto, pagina 6, sostituire la frase:

- *"per gli imprenditori fino a 35 anni, se l'impresa è costituita da un titolare o, nel caso di società, da una maggioranza di soci che possiedono direttamente i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative vigenti per acconciatore, estetista o tatuatore/piercer;"*

con la seguente:

- *"per gli imprenditori fino a 35 anni, se l'impresa è costituita da un titolare o, nel caso di società, da una maggioranza di soci che possiedono direttamente i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative vigenti per acconciatore, estetista o tatuatore/piercer, **a condizione che la caratteristica di impresa giovanile venga mantenuta per almeno 5 anni;**"*

C) Nel testo della proposta di deliberazione, nel punto n. 1 del deliberato, pagina 12, sostituire la frase:

- *"per gli imprenditori fino a 35 anni, se l'impresa è costituita da un titolare o, nel caso di società, da una maggioranza di soci che possiedono direttamente i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative vigenti per acconciatore, estetista o tatuatore/piercer;"*

con la seguente:

- *"per gli imprenditori fino a 35 anni, se l'impresa è costituita da un titolare o, nel caso di società, da una maggioranza di soci che possiedono direttamente i requisiti tecnico-*



ASSESSORE SEBASTIANO COSTALONGA
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

professionali previsti dalle normative vigenti per acconciatore, estetista o tatuatore/piercer, a condizione che la caratteristica di impresa giovanile venga mantenuta per almeno 5 anni;"

D) Nel testo della proposta di deliberazione, nel deliberato, al punto n. 3, pagina 13, si propone di sostituire la frase:

"o che potranno essere definite con specifica deliberazione di Giunta Comunale,"

con la seguente:

", le quali potranno essere dettagliate ed esemplificate con specifica deliberazione di Giunta Comunale,"

E) Nel testo della proposta di deliberazione, nel deliberato, alla fine del punto n. 3, pagina 13, dopo la parola "insediate" si propone di aggiungere la seguente frase:

" . Alla violazione delle misure del presente punto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267"

F.to L'Assessore
Sebastiano Costalonga



Gruppo 1 n. 5 Emendamenti
Presentati dalla Consigliera Onisto
Pervenuti il 6 maggio 2025 alle ore 10.53

APPROVATO

Gruppo Consiliare Forza Italia

05/05/2025

OGGETTO:

Emendamento n. 1 alla delibera n. 2025/1016 del 10/3/2025 .

MOTIVAZIONE:

Considerato che: Le attività che proliferano senza addetti o la presenza di locali aperti 24 ore senza nessun controllo in termini di sicurezza dei locali e di quanti vivono nelle vicinanze, per i quali l'amministrazione riscontra una legislazione Libera e quindi di difficile controllo e mappatura

Si propone, nel testo della deliberazione a pag. 6, di riformulare il testo che segue:

- ✓ non sia consentito l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;

con il seguente:

- ✓ non sia consentito l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione, **gli sportelli ATM e i depositi bagagli**;

Firma:
Deborah Onisto



RITIRATO

Gruppo Consiliare Forza Italia

05/05/2025

OGGETTO:

Emendamento n. 2 alla delibera n. 2025/1016 del 10/3/2025 .

MOTIVAZIONE:

Considerato che: devono essere garantite le attività artigianali di servizi alla persona qualificate.

Si propone, nel testo della deliberazione a pag. **7**, di riformulare il testo che segue:

“nonché l’apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco (classificazione Ateco 2007):”

con il seguente testo:

“nonché l’apertura di attività artigianali, **di servizi alla persona e/o** negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco (classificazione Ateco 2007):”

Firma:

Deborah Onisto



RITIRATO

Gruppo Consiliare Forza Italia

05/05/2025

OGGETTO:

Emendamento n. 3 alla delibera n. 2025/1016 del 10/3/2025 .

MOTIVAZIONE:

Considerato che: devono essere garantite le attività artigianali di servizi alla persona qualificate.

Si propone, nel testo della deliberazione a pag. **9**, prima della frase:

“Ritenuto inoltre, per aumentare i servizi rivolti principalmente alla residenza, che debbano essere aggiunti, a quelli già consentiti, i seguenti codici Ateco:”

aggiungere:

- Codice Ateco 96.02 Acconciatori ed Estetisti

Firma:

Deborah Onisto



RITIRATO

Gruppo Consiliare Forza Italia

05/05/2025

OGGETTO:

Emendamento n. 4 alla delibera n. 2025/1016 del 10/3/2025 .

MOTIVAZIONE:

Considerato che: devono essere garantite le attività artigianali di servizi alla persona qualificate.

Si propone, nel testo della deliberazione a pag. 9, nel “Ritenuto inoltre, per aumentare i servizi rivolti principalmente alla residenza, che debbano essere aggiunti, a quelli già consentiti, i seguenti codici Ateco:”

inserire dopo il terzo punto elenco un ulteriore punto come di seguito:

- Codice Ateco 96.02 - Acconciatori ed Estetisti

Firma:

Deborah Onisto

06/05/2025

OGGETTO:

5 Emendamento alla delibera n. 2025/1016 del 10/3/2025 .

MOTIVAZIONE:

Considerato che: quanto si propone per alcune attività si ritiene di aggiungerne anche delle altre visivamente più impattanti.

Si propone, nel seguente testo della deliberazione a pag. 6, primo capoverso al secondo punto che inizia con “non ci sia affaccio..” dopo la parola via, aggiungere la frase “questo vale anche per le attività ATM.”

Pertanto il testo viene così riformulato:

- Non vi sia affaccio (vetrina) visibile da pubblica via, questo vale anche per le attività ATM.

Firma:

Deborah Onisto

5.1) PD_2025_1016_Em_1_Giunta

Data: 08.05.2025 15:36

Richiesta: Ermelinda Damiano

Quorum: Maggioranza dei votanti +1

Maggioranza: 16

Presenti: **31**Favorevoli: **31** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Non Votanti: **0** | Assenti: **6** |Esito: **Approva**

Note:

FAVOREVOLI : 31
Baglioni Alessandro - Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Fantuzzo Alberto - Gasparinetti Marco - Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Giusto Giovanni - Muresu Emmanuele - Onisto Deborah - Peruzzo Meggetto Silvia - Reato Aldo - Rogliani Francesca - Romor Paolo - Rosteghin Emanuele - Saccà Giuseppe - Sambo Monica - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Ticozzi Paolo - Trabucco Gianluca - Visentin Chiara - Visman Sara - Zanatta Emanuela - Zingarlini Francesco
CONTRARI : 0
ASTENUTI : 0
NON VOTANTI : 0
ASSENTI : 6
Bettin Gianfranco - Brugnaro Luigi - Martini Giovanni Andrea - Pea Giorgia - Tonon Cecilia - Zecchi Stefano
PRESENTI : 31
Baglioni Alessandro - Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Fantuzzo Alberto - Gasparinetti Marco - Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Giusto Giovanni - Muresu Emmanuele - Onisto Deborah - Peruzzo Meggetto Silvia - Reato Aldo - Rogliani Francesca - Romor Paolo - Rosteghin Emanuele - Saccà Giuseppe - Sambo Monica - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Ticozzi Paolo - Trabucco Gianluca - Visentin Chiara - Visman Sara - Zanatta Emanuela - Zingarlini Francesco

5.2) P.D. 2025.1016_Gr. 1 - Em. 1 Onisto

Data: 08.05.2025 15:40

Richiesta: Ermelinda Damiano

Quorum: Maggioranza dei votanti +1

Maggioranza: 14

Presenti: **27**Favorevoli: **27** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Non Votanti: **0** | Assenti: **10** |Esito: **Approva**

Note:

FAVOREVOLI : 27
Baglioni Alessandro - Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Fantuzzo Alberto - Gasparinetti Marco - Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Muresu Emmanuele - Onisto Deborah - Peruzzo Meggetto Silvia - Romor Paolo - Rosteghin Emanuele - Saccà Giuseppe - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Ticozzi Paolo - Trabucco Gianluca - Visentin Chiara - Visman Sara - Zanatta Emanuela - Zingarlini Francesco
CONTRARI : 0
ASTENUTI : 0
NON VOTANTI : 0
ASSENTI : 10
Bettin Gianfranco - Brugnaro Luigi - Giusto Giovanni - Martini Giovanni Andrea - Pea Giorgia - Reato Aldo - Rogliani Francesca - Sambo Monica - Tonon Cecilia - Zecchi Stefano
PRESENTI : 27
Baglioni Alessandro - Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Fantuzzo Alberto - Gasparinetti Marco - Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Muresu Emmanuele - Onisto Deborah - Peruzzo Meggetto Silvia - Romor Paolo - Rosteghin Emanuele - Saccà Giuseppe - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Ticozzi Paolo - Trabucco Gianluca - Visentin Chiara - Visman Sara - Zanatta Emanuela - Zingarlini Francesco



Area Economia e Finanza

Oggetto: Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, sugli emendamenti alla PD 1016 /2025 del 10/03/2025 avente ad oggetto: *“Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222”*

PROPONENTE	GRUPPO N.	EMENDAMENTO N.	PARERE DI REGOLARITÀ	MOTIVAZIONE / RILIEVI
Giunta		Emendamento n. 1	Favorevole	
Cons. Onisto	1	Emendamento n. 1	Favorevole	
		Emendamento n. 2	Favorevole	
		Emendamento n. 3	Favorevole	
		Emendamento n. 4	Favorevole	
		Emendamento n. 5	Favorevole	

Dott. Nicola Nardin*
(Firmato digitalmente)

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.



Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita
Settore Sportello Unico Commercio

Oggetto: Parere di regolarità, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, sugli emendamenti alla **P.D. 2025.1016**: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

PROPONENTE	GRUPPO N.	EMENDAMENTO N.	PARERE DI REGOLARITÀ	MOTIVAZIONE / RILIEVI
GIUNTA	-	1	FAVOREVOLE	In relazione al punto B) viene accolta la proposta evidenziata in sede di IX Commissione relativamente al persistere della caratteristica di impresa giovanile per un quinquennio. L'apertura agli imprenditori fino a 35 anni è frutto della concertazione con le Associazioni di categoria.
Cons. Deborah Onisto	1	1	FAVOREVOLE	La delibera prevede già il divieto di apertura di attività che non contemplano la presenza di addetto.
Cons. Deborah Onisto	1	2	NEGATIVO	La definizione di "servizi alla persona" , anche con riferimento al Codice Ateco 2025, è generica e include attività molto diverse tra loro. Questa classificazione indistinta contrasta con l'obiettivo della delibera, che mira a regolare attività incompatibili con la tutela del patrimonio culturale della Città antica.

Cons. Deborah Onisto	1	3	NEGATIVO	Il Codice Ateco 96.2 , aggiornato al 2025 e rubricato come <i>"Servizi di parrucchieri e barbieri, trattamenti di bellezza, centri benessere e attività simili"</i> , ricomprende una pluralità di attività eterogenee e non solo parrucchieri e barbieri così come proposto. Tale classificazione generica ed indistinta, risulta non coerente con gli obiettivi della delibera, finalizzata a regolamentare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Città antica.
Cons. Deborah Onisto	1	4	NEGATIVO	Il Codice Ateco 96.2 , aggiornato al 2025 e rubricato come <i>"Servizi di parrucchieri e barbieri, trattamenti di bellezza, centri benessere e attività simili"</i> , ricomprende una pluralità di attività eterogenee e non solo parrucchieri e barbieri così come proposto. Tale classificazione generica ed indistinta, risulta non coerente con gli obiettivi della delibera, finalizzata a regolamentare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Città antica.
Cons. Deborah Onisto	1	5	NEGATIVO	L'inserimento della frase "questo vale anche per le attività ATM" non risulta pertinente con il contenuto del paragrafo individuato per l'inserimento. Il paragrafo, infatti, disciplina le condizioni per l'apertura di attività artigianali (acconciatori, estetisti, tatuatori, piercer) in presenza di specifici requisiti qualitativi o di limitata visibilità. Tale integrazione contrasta, inoltre, con quanto disposto nel punto n. 1 del deliberato, che prevede il divieto di insediamento, anche per trasferimento, di attività prive di presidio fisico, tra cui espressamente gli sportelli ATM.

Data, 07/05/2025

LA DIRIGENTE
dott.ssa Gabriella Castagnoli



AREA ECONOMIA E FINANZA

Proposta di delibera n. 2025/1016

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti Responsabili;
- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

SI ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** DI REGOLARITA' CONTABILE

Venezia, 01/04/2025

Il Dirigente
Dott. Nicola Nardin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 83/2005.

CITTA' DI
VENEZIA



SPORTELLO UNICO COMMERCIO

Proposta di delibera n. 2025/1016

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta di delibera in oggetto.

Venezia, 26/03/2025

Il Dirigente
CASTAGNOLI GABRIELLA

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 83/2005.